

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 66/2013

del 3 maggio 2013

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2012/14/UE della Commissione, dell'8 maggio 2012, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il metil nonil chetone come principio attivo nell'allegato I della direttiva ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2012/15/UE della Commissione, dell'8 maggio 2012, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'estratto di margosa come principio attivo nell'allegato I della direttiva ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2012/16/UE della Commissione, del 10 maggio 2012, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'acido cloridrico come principio attivo nell'allegato I della direttiva ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2012/20/UE della Commissione, del 6 luglio 2012, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il flufenoxuron come principio attivo del tipo di prodotto 8 nell'allegato I della direttiva ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2012/22/UE della Commissione, del 22 agosto 2012, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il carbonato di didecildimetilammonio come principio attivo nell'allegato I della direttiva ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2012/254/UE della Commissione, del 10 maggio 2012, concernente la non iscrizione del diclorvos per il tipo di prodotto 18 negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2012/257/UE della Commissione, dell'11 maggio 2012, concernente la non iscrizione del naled per il tipo di prodotto 18 nell'allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ⁽⁷⁾.
- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2012/483/UE della Commissione, del 20 agosto 2012, che fissa un nuovo termine per la presentazione dei fascicoli relativi a determinati principi attivi da esaminare nell'ambito del programma di 14 anni di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾.
- (9) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) al punto 12n (direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32012 L 0014:** Direttiva 2012/14/UE della Commissione, dell'8 maggio 2012 (GU L 123 del 9.5.2012, pag. 36),
- **32012 L 0015:** Direttiva 2012/15/UE della Commissione, dell'8 maggio 2012 (GU L 123 del 9.5.2012, pag. 39),
- **32012 L 0016:** Direttiva 2012/16/UE della Commissione, del 10 maggio 2012 (GU L 124 dell'11.5.2012, pag. 36),
- **32012 L 0020:** Direttiva 2012/20/UE della Commissione, del 6 luglio 2012 (GU L 177 del 7.7.2012, pag. 25),
- **32012 L 0022:** Direttiva 2012/22/UE della Commissione, del 22 agosto 2012 (GU L 227 del 23.8.2012, pag. 7).»;

⁽¹⁾ GU L 123 del 9.5.2012, pag. 36.⁽²⁾ GU L 123 del 9.5.2012, pag. 39.⁽³⁾ GU L 124 dell'11.5.2012, pag. 36.⁽⁴⁾ GU L 177 del 7.7.2012, pag. 25.⁽⁵⁾ GU L 227 del 23.8.2012, pag. 7.⁽⁶⁾ GU L 125 del 12.5.2012, pag. 53.⁽⁷⁾ GU L 126 del 15.5.2012, pag. 12.⁽⁸⁾ GU L 226 del 22.8.2012, pag. 6.

2) dopo il punto 12zzi [regolamento (UE) n. 493/2012 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

«12zzj. **32012 D 0254:** Decisione 2012/254/UE della Commissione, del 10 maggio 2012, concernente la non iscrizione del diclorvos per il tipo di prodotto 18 negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 125 del 12.5.2012, pag. 53).

12zzk. **32012 D 0257:** Decisione 2012/257/UE della Commissione, dell'11 maggio 2012, concernente la non iscrizione del naled per il tipo di prodotto 18 nell'allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 126 del 15.5.2012, pag. 12).

12zzl. **32012 D 0483:** Decisione 2012/483/UE della Commissione, del 20 agosto 2012, che fissa un nuovo termine per la presentazione dei fascicoli relativi a determinati principi attivi da esaminare nell'ambito del programma di 14 anni di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 226 del 22.8.2012, pag. 6).»

Articolo 2

I testi delle direttive 2012/14/UE, 2012/15/UE, 2012/16/UE, 2012/20/UE e 2012/22/UE e delle decisioni 2012/254/UE, 2012/257/UE e 2012/483/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 maggio 2013, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.